



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle a favore avv. Vincenzo Chiatante emesse a fronte prestazioni professionali rese per c/ A.M.A.T.-

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista le deliberazioni n° 190 del 31.08.94, nn° 248 e 249 del 27.10.94 con le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Municipalizzata decideva di resistere ai ricorsi promossi da n° 23 aspiranti conducenti, rappresentati e difesi da legali vari, intesi ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'AMAT, affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Vincenzo Chiatante di Taranto;
- atteso che con deliberazione n° 77 adottata in data 15/marzo/1996 la vertenza giudiziaria si è conclusa con atto di transazione di assunzione dei ricorrenti con contratto di formazione e lavoro;
- atteso che con note del 29 maggio e 7 giugno 1996, ritenendo esaurita la propria opera professionale, l'avv. V. Chiatante ha emesso le proposte di liquidazione a fronte delle prestazioni fornite, ammontanti complessivamente a £ 30.217.100, oltre a IVA e CAP;
- atteso che gli onorari sono stati determinati in misura inferiore a quelli medi delle tariffe forensi;
- ritenuto potersi procedere alla liquidazione degli stessi;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere, per le motivazioni in narrativa specificate, mandato di pagamento a favore dell'avv. Vincenzo Chiatante per la complessiva somma di £ 30.217.100, oltre a IVA e CAP e successive occorrenze;
- di far gravare la suddetta spesa sul bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2004/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. D. P. 6

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

1996

N. 416 SENT.

N. 9870/94 R. G.

N. 2192 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. Francesco MARTEMUCCI,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9870/94 R.G. avente per
oggetto: controversia di lavoro

TRA

FISCHETTI Augusto _____, GALLO Antonio _____,

GIANNICO Giovanni _____, MAIORANO Emilio _____,

MAZZA Ercole _____, OLIVA Vito _____,

rappresentati e difesi da Avv. F. De Feis- M. Ruffo RICORRENTI

E

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T. _____,

rappresentata e difesa dall'Avv. V. Chiatante CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.9.1994 i Ricorrenti in epigrafe indicati con-
venivano davanti a questo Pretore l'AMAT e deducevano:

che detta Azienda aveva bandito un concorso pubblico per l'assunzione di
venti conducenti di linea con delibera n. 213/1987, la cui graduatoria ve-
niva approvata con delibera n. 131/1991;

che, assunte le prime venti unità, l'AMAT con delibera n. 128 del
22.5.1993 aveva ulteriormente deliberato di assumere altre unità da attin-
gersi tra gli idonei della medesima graduatoria, tra cui essi ricorrenti,
previa autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 7, co. 8, del D.L. n. 384/92, conv. in L.

IL PRETORE
Idr. Francesco Martemucci

n. 438/1992 e degli artt. 2-4 della L. n. 554/1988;

che alla loro richiesta di essere assunti, inoltrata mediante diffida, l'AMAT aveva fatto presente di non aver ricevuto l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio e che, comunque, occorreva tener conto del divieto espresso dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia ai sensi delle LL.RR. nn. 9/1993 e 108/1993.

Tanto premesso, i ricorrenti assumevano che la disciplina di cui alla L. 438 cit. non poteva trovare applicazione sia perchè i dipendenti dell'AMAT non potevano qualificarsi pubblici dipendenti sia perchè il caso di specie andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 3 della L. n. 270/1988 e concludevano chiedendo che, dichiarato concluso con l'AMAT il contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento pari a quello di cui al bando di concorso, venisse ordinato all'Azienda convenuta la loro assunzione con conseguente condanna al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate a far tempo dall'1.6.1993 sino all'effettiva assunzione, con vittoria di spese.

L'AMAT si costituiva e contestava il fondamento della domanda. In particolare evidenziava che la Presidenza del Consiglio non aveva mai comunicato il chiesto decreto di autorizzazione da adottarsi di concerto con il Ministro del Tesoro.

Assunte informative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'adozione di detto decreto del quale le parti ricorrenti avevano prodotto una copia informale priva, comunque, della firma del Ministro del Tesoro, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

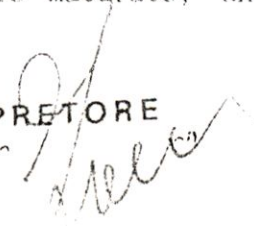
MOTIVI DELLA DECISIONE

IL PRETORE
Idr. Francesco Martenucci

E' pacifico che i ricorrenti rientrano tra gli idonei della graduatoria approvata con delibera n. 131/1991 formata a seguito del concorso indetto dall'AMAT con delibera n. 213/1987 per l'assunzione di venti conducenti di linea in prova; che a fronte delle carenze di organico createsi in conseguenza dell'esodo per inidoneità di sessantadue dipendenti, tra cui quarantacinque con qualifica di conducente di linea, l'Azienda convenuta deliberò in data 22.5.1993 l'assunzione di trenta unità lavorative con la medesima qualifica da attingere dalla predetta graduatoria; che, però, ritenuto applicabile il regime vincolistico di cui agli artt. 7, co. 3, D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, 5 L. n. 412/1991, 1 L. n. 407/1990, i quali consentivano per l'anno 1993 nuove assunzioni nel limite del 10% dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio (norma applicabile anche alle aziende municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali come previsto dall'art. 4, L. n. 554/1988 cui rinvia l'art. 7 cit.) ne assunse soltanto quattro mentre per i restanti ventisei richiese, secondo quanto prescritto dalla medesima norma, l'autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui compete la adozione della stessa di concerto con il Ministro del Tesoro.

Dalle informative richieste alla Presidenza del Consiglio è risultato che detta autorizzazione non è mai stata adottata.

Ciò premesso, appare fondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui il caso oggetto del presente giudizio va ricondotto alla fattispecie disciplinata dalla L. n. 270/1991 che all'art. 3 regolamentava l'esodo di lavoratori dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20.6.1986 i quali avessero maturato, anche nel

IL PRETORE
(dr. Franco )

corso del quinquennio 1988-1992, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Al co. 9 prevedeva, inoltre, che "in deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento".

Orbene, negli anni dal 1988 al 1992, come si è visto, sono stati collocati in quiescenza per inidoneità quarantacinque conducenti di linea. Nel maggio del 1993 l'Amat ha manifestato l'esigenza di colmare le carenze di organico createsi tra gli autisti proprio a seguito dei collocamenti a riposo appena menzionati, come si evince dal corpo della motivazione della delibera n. 128/1993, attingendo dalla graduatoria di cui alla citata delibera n. 131.

Errava però la azienda convenuta in ordine alla ritenuta necessità dell'autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Invero, la disciplina di cui alla L. cit. n. 270 rispetto a quella di cui alla L. n. 438/1992 presenta carattere di specialità essendo destinata a regolamentare il rimpiazzo dei lavoratori posti in quiescenza per inidoneità concorrendo gli ulteriori requisiti contributivi specificati, ipotesi diversa evidentemente dal fisiologico *turn-over* previsto e disciplinato dall L. n. 438.

Atteso il suo carattere di specialità, l'art. 3 co 9 della L. n. 270 è destinata a prevalere su quella di carattere generale anche se temporalmente posteriore in forza di una regola valida in ogni settore del diritto e che

IL PRETORE
Idr. Francesco Martemuccia

si riassume nel brocardo *lex posterior generali non derogat priori speciali*.

Non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, il contratto di lavoro tra i ricorrenti e l'AMAT deve dunque considerarsi concluso al momento dell'adozione della delibera n. 128/1993 con cui la Azienda ha manifestato la volontà di assumere ulteriori unità tra gli idonei della graduatoria, ancora valida, dei conducenti di linea, i quali, partecipando al concorso, avevano già dato il proprio consenso alla stipulazione del contratto. Per costante ed ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale il bando di concorso indetto per l'assunzione di personale all'esito di determinate procedure selettive costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati in graduatoria, la conclusione del contratto stesso (cfr. ex plurimis Cass. n. 6590/1991). Ciò vale sia per i vincitori del concorso sia per gli idonei laddove l'offerente si determini ad assumere altre unità al di là del numero dei posti originariamente messi a concorso: "ha infatti diritto all'assunzione il candidato risultato idoneo (ma non vincitore) nel concorso bandito da ente pubblico economico ove l'ente decida, successivamente all'espletamento del concorso ed alla nomina dei vincitori, di coprire un numero ulteriore di posti ricorrendo agli idonei in graduatoria ed il candidato risulti entro il numero dei posti a seguito di rinuncia di altri aspiranti" (Cass. n. 3397/1987).

L'Amat ha inoltre dedotto l'impedimento all'assunzione degli istanti derivante dal regime vincolistico introdotto dall'art. 3, co. 3, L.R. n. 108 del 5.8.1993, entrata in vigore al momento della sua pubblicazione sul

IL PRETORE
(dr. Francesco Martemucci)

Bollettino Ufficiale della Regione (6.8.1993), secondo cui "Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità."

Senza entrare nel merito dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali, deve osservarsi che il perfezionamento della fattispecie che ha condotto alla conclusione del contratto di lavoro tra i ricorrenti e l'Amat nel maggio 1993 rende inapplicabile alla stessa la norma citata in quanto sopravvenuta.

Sulla base delle considerazioni che precedono, a cui va riconosciuto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti a fondamento delle rispettive difese, deve dichiararsi concluso tra l'Amat e ciascuno dei ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con qualifica di conducente di linea, mansioni di autista e livello VII come da bando di concorso del 20.8.1987 e decorrenza dal 22.5.1993.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento degli obblighi nascenti a seguito della delibera n. 218 citata, considerato che il contegno tenuto dall'Azienda convenuta non è stato determinato da fini dilatori, come deve evincersi dalla circostanza che la stessa si è prontamente attivata al fine di ottenere la autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, se pur erroneamente, ritenuta necessaria, appare equo riconoscere il diritto dei ricorrenti a percepire a detto ti-

IL PRETORE
(dr. Francesco Martemucci)

tolo le retribuzioni relative al periodo intercorso tra l'instaurazione del presente giudizio e l'effettivo inserimento nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali.

La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti la metà delle spese di lite.

La residua metà, liquidata e distratta nella misura indicata in dispositivo, va posta a carico dell'Azienda convenuta.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara concluso tra l'AMAT ed i sopra intestati ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.8.1987 (conducenti di linea in prova) con decorrenza dal 22.5.1993;
- 2) per l'effetto ordina all'AMAT l'assunzione dei ricorrenti nel relativo posto di lavoro;
- 3) condanna l'AMAT, a titolo di danno equitativamente determinato al pagamento delle retribuzioni dalla data di instaurazione del presente giudizio, fino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- 4) condanna l'AMAT al pagamento delle spese di giudizio, in misura del 50% che liquida in complessive lire 4.200.000, di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore degli avvocati anticipatari;
- 5) compensa tra le parti il restante 50%.

Taranto, 18.1.1996

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

Il Pretore

(Dott. Francesco MARTEMUCCI)

V. Notarnicola

Depositata in Cancelleria

11 - 7 MAR. 1996

IL CANCELLIERE

Processo Seibale di uzbeko no. 32883

L'anno 1934 il giorno 6 del mese di
dicembre ducio al dott. Spagnuolo
in funzione di Magistrato del detto
reie chieste la causa promossa da
Finkelstein + S

contro

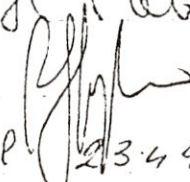
A. A. T.

Sono compresi i procuratori di ricorso
nei quali discutono oralmente
la causa riportandosi alle otto in
traduzione del quale chiedono l'in-
tegrale accoglienza.

Il letore,

dichiarate preliminarmente la contro-
verbia dell' AMAT, diopre che
a cura della cancelleria Super
richiesta alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri se, in ordine
alla richiesta dell' AMAT di Taranto
del 27/7/193 (prot. 1186/33) di autorizzazione in
della per la concessione di n. 26
concedenti di licenza, sia intervenuto
il provvedimento autorizzatorio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

stessa, con il regolamento approvato dal
Ministro del Tesoro, ^{ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n. 954/1988} o vice
la richiesta sia stata respinta
e con quella motivazione
Rinvia per il proseguo Il Pretore al
l'udienza del 23/2/95.

Il Pretore


~~Successivamente all'udienza del 23/4/95~~

~~I procuratori delle parti, poiché non sono
pervenute le informative della Presidenza
del Consiglio, chiedono rinvio delle cause.~~

Verbale di udienza

Il giorno ventidue del mese di febbraio
dell'anno 1885, essendosi al dott. Roberto
Spagnuolo in funzione di Magistrato
dell'udienza viene convocata la Camera
promossa da [illegible]
[illegible] 5
[illegible]

AMAT

sono comparsi i procuratori delle
parti i quali chiesero un rinvio
[illegible] [illegible]
dato atto di fronte [illegible] [illegible]
sia [illegible] [illegible] all'udienza
del 21.5.95. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Udienza del 21.5.95. Ufficio e part. concordi
gi. Sono presenti i procuratori delle parti i
quali fanno presente che non sono ancora per
venute dalla Presidenza del Consiglio del
Ministro le informative richieste all'udienza
del 6.12.94; di danno da il Pretore voglia
sollecitare le predette informative [illegible]

Il Pretore

dato atto di punto innanzi, dopo di che
della cancelleria si provvede a esibire
la presidenza del Consiglio dei Ministri per
i suoi e informatore di cui innanzi, già
vidente con nota del 3.1.95, fatta la inven-
zione la causa in attesa dell'informazione
colata all'udienza del 1.6.95

Il Pretore
[Signature]

Foto. C. C. C.
n. 24495

[Signature]

Udienza del 20.12.95. Uff. co. come sotto.
scritto e part. come innanzi. E presente
per i ricorrenti l'Avv. F. De Fers. Per
l'Avv. è presente, in sostituzione dell'Avv.
V. Chiatente, l'Avv. L. D'Arcangelo il quale
chiede rinvio ad altra udienza per la dispo-
sizione della causa poiché l'Avv. Chiatente
è impossibilitato a comparire all'udienza
richiedendo per motivi di salute rinvio, e
richiede la produzione di idonea documen-
tazione.

Il Pretore

dato atto di punto innanzi, sulla la causa
all'udienza del 18.01.96.

Il Pretore
[Signature]

Verbale di udienza

L'anno 1936 il giorno diciotto del mese di gennaio dinanzi al dott. Francesco Montanucci in funzione di Mag. Arch. del corso viene discussa la causa promossa da

Fischetti Augusto, Giovanni
Giuseppe, Maria Ersola, Gella Antonio,
Mason Emilio, Oliva Sisto con
gli avv. De Fais e M. Ruff

Contro

l'ANAT con l'avv. Ripartelli (in sost. di Christen)
Sono comparso i procuratori delle
parti. L'avv. De Fais e Ruff i
quali preliminarmente producono
atti di diffida e di invito not.
fatti all'ANAT in data nel
fui proprio del 1933, nonché
copie dell'elenco di lavoratori
esodati per inidoneità negli anni
dal 1931 al 1937. Producono altresì
copie della nuova pianta organica
della quale si evince che si è
avuta la parte in organico nella
qualifica di consulenti di linea.

I medesimi procuratori chiedono
di dismettere la causa.

Il Pretore
di pone in conformità.

 I Procuratori dismettono
volontariamente la controversia.

Il Pretore

1996

N. 415 SENT.

N. 9078/94 R. G.

N. 2144 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott.ssa Anna Maria MARRA,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9078/94 R.G. avente per
oggetto: controversia di lavoro

TRA

DE CANTIS Franco _____, CALO' Salvatore _____,
CECERE Vitantonio _____, PAURINI Gregorio _____,
ANTONUCCI Francesco _____,

rappresentati e difesi dall'Avv. S. Zucconi

RICORRENTI

E

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T. _____,

rappresentata e difesa dall'Avv. V. Chiatante

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.9.1994 i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano davanti a questo Pretore l'AMAT e deducevano:
che detta Azienda aveva bandito un concorso pubblico per l'assunzione di venti conducenti di linea con delibera n. 213/1987, la cui graduatoria veniva approvata con delibera n. 131/1991;
che, assunte le prime venti unità, l'AMAT con delibera n. 128 del 22.5.1993 aveva ulteriormente deliberato di assumere altre unità da attingersi tra gli idonei della medesima graduatoria, tra cui essi ricorrenti, previa autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, co. 8, del D.L. n. 384/92, conv. in L.



n. 438/1992 e degli artt. 2-4 della L. n. 554/1988;

che alla loro richiesta di essere assunti, inoltrata mediante diffida, l'AMAT aveva fatto presente di non aver ricevuto l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio e che, comunque, occorreva tener conto del divieto espresso dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia ai sensi delle LL.RR. nn. 9/1993 e 108/1993.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che, dichiarato concluso con l'AMAT il contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento pari a quello di cui al bando di concorso, venisse ordinato all'Azienda convenuta la loro assunzione con conseguente condanna al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate a far tempo dall'1.6.1993 sino all'effettiva assunzione, con vittoria di spese.

L'AMAT si costituiva e contestava il fondamento della domanda. In particolare evidenziava che la Presidenza del Consiglio non aveva mai comunicato il chiesto decreto di autorizzazione da adottarsi di concerto con il Ministro del Tesoro.

Assunte informative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'adozione di detto decreto del quale le parti ricorrenti avevano prodotto una copia informale priva comunque della firma del Ministro del Tesoro, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che i ricorrenti rientrano tra gli idonei della graduatoria approvata con delibera n. 131/1991 formata a seguito del concorso indetto dall'AMAT con delibera n. 213/1987 per l'assunzione di venti conducenti di linea in prova; che a fronte delle carenze di organico createsi in conse-



guenza dell'esodo per inidoneità di sessantadue dipendenti, tra cui quarantacinque con qualifica di conducente di linea, l'Azienda convenuta deliberò in data 22.5.1993 l'assunzione di trenta unità lavorative con la medesima qualifica da attingere dalla predetta graduatoria; che, però, ritenuto applicabile il regime vincolistico di cui agli artt. 7, co. 8, D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, 5 L. n. 412/1991, 1 L. n. 407/1990, i quali consentivano per l'anno 1993 nuove assunzioni nel limite del 10% dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio (norma applicabile anche alle aziende municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali come previsto dall'art. 4, L. n. 554/1988 cui rinvia l'art. 7 cit.) ne assunse soltanto quattro mentre per i restanti ventisei richiese, secondo quanto prescritto dalla medesima norma, l'autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui compete la adozione della stessa di concerto con il Ministro del Tesoro.

Dalle informative richieste alla Presidenza del Consiglio è risultato che detta autorizzazione non è mai stata adottata.

Ciò premesso, la disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio va ricercata nella L. n. 270/1991 che all'art. 3 regolamentava l'esodo di lavoratori dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20.6.1986 i quali avessero maturato, anche nel corso del quinquennio 1988-1992, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Al co. 9 prevedeva, inoltre, che "in deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni

fu

nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento".

Orbene, negli anni dal 1988 al 1992, come si è visto, sono stati collocati in quiescenza per inidoneità quarantacinque conducenti di linea. Nel maggio del 1993 l'Amat ha manifestato l'esigenza di colmare le carenze di organico createsi tra gli autisti proprio a seguito dei collocamenti a riposo appena menzionati, come si evince dal corpo della motivazione della delibera n. 128/1993, attingendo dalla graduatoria di cui alla citata delibera n. 131.

Errava però la azienda convenuta in ordine alla ritenuta necessità dell'autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Invero, la disciplina di cui alla L. cit. n. 270 rispetto a quella di cui alla L. n. 438/1992 presenta carattere di specialità essendo destinata a regolamentare il rimpiazzo dei lavoratori posti in quiescenza per inidoneità concorrendo gli ulteriori requisiti contributivi specificati, ipotesi diversa evidentemente dal fisiologico *turn-over* previsto e disciplinato dall L. n. 438.

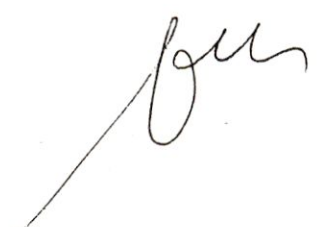
Atteso il suo carattere di specialità, l'art. 3 co 9 della L. n. 270 è destinata a prevalere su quella di carattere generale anche se temporalmente posteriore in forza di una regola valida in ogni settore del diritto e che si riassume nel brocardo *lex posterior generali non derogat priori specialii*.

Non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, il contratto di lavoro tra i ricorrenti e l'AMAT deve dunque considerarsi concluso al momento dell'adozione della delibera n. 218/1993



con cui la Azienda ha manifestato la volontà di assumere ulteriori unità tra gli idonei della graduatoria, ancora valida, dei conducenti di linea, i quali, partecipando al concorso, avevano già dato il proprio consenso alla stipulazione del contratto. Per costante ed ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale il bando di concorso indetto per l'assunzione di personale all'esito di determinate procedure selettive costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati in graduatoria, la conclusione del contratto stesso (cfr. ex plurimis Cass. n. 6590/1991). Ciò vale sia per i vincitori del concorso sia per gli idonei laddove l'offerente si determini ad assumere altre unità al di là del numero dei posti originariamente messi a concorso: "ha- infatti- diritto all'assunzione il candidato risultato idoneo (ma non vincitore) nel concorso bandito da ente pubblico economico ove l'ente decida, successivamente all'espletamento del concorso ed alla nomina dei vincitori, di coprire un numero ulteriore di posti ricorrendo agli idonei in graduatoria ed il candidato risulti entro il numero dei posti a seguito di rinuncia di altri aspiranti" (Cass. n. 3397/1987).

L'Amat ha inoltre dedotto l'impedimento all'assunzione degli istanti derivante dal regime vincolistico introdotto dall'art. 3, co. 3, L.R. n. 108 del 5.8.1993, entrata in vigore al momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (6.8.1993), secondo cui "Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è



fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità."

Senza entrare nel merito dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali, deve osservarsi che il perfezionamento della fattispecie che ha condotto alla conclusione del contratto di lavoro tra i ricorrenti e l'Amat nel maggio 1993 rende inapplicabile alla stessa la norma citata in quanto sopravvenuta.

Sulla base delle considerazioni che precedono, a cui va riconosciuto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti a fondamento delle rispettive difese, deve dichiararsi concluso tra l'Amat e ciascuno dei ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con qualifica di conducente di linea, mansioni di autista e livello VII come da bando di concorso del 20.8.1987 e decorrenza dal 22.5.1993.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento degli obblighi nascenti a seguito della delibera n. 218 citata, considerato che il contegno tenuto dall'Azienda convenuta non è stato determinato da fini dilatori, come deve evincersi dalla circostanza che la stessa si è prontamente attivata al fine di ottenere la autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, se pur erroneamente, ritenuta necessaria, appare equo riconoscere il diritto dei ricorrenti a percepire a detto titolo le retribuzioni relative al periodo intercorso tra l'instaurazione del presente giudizio e l'effettivo inserimento nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali.

La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti la metà delle spese di lite.



La residua metà, liquidata e distratta nella misura indicata in dispositivo, va posta a carico dell'Azienda convenuta.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara concluso tra l'AMAT ed i sopra intestati ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.8.1987 (conducenti di linea in prova) con decorrenza dal 22.5.1993;
- 2) per l'effetto ordina all'AMAT l'assunzione dei ricorrenti nel relativo posto di lavoro;
- 3) condanna l'AMAT, a titolo di danno equitativamente determinato, al pagamento delle retribuzioni dalla data di instaurazione del presente giudizio, fino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- 4) condanna, infine, la convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti della metà delle spese di lite, metà che liquida in complessive lire 3.500.000, di cui lire 2.700.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA;
- 5) dichiara compensata tra le parti la residua metà delle spese medesime.

Taranto, 18.1.1996

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

(Dott.ssa Anna Maria MARRA)

Anna Maria Marra

Depositata in Cancelleria

IL 16 MAG. 1996

IL CANCELLIERE

1996

N. 917 SENT.

N. 7759/94 R. G.

N. 2193 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. Francesco MARTEMUCCI,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7759/94 R.G. avente per
oggetto: controversia di lavoro

TRA

GIANNOCCARO Giampiero_____	MOREA Cosimo_____
PALATTELLA Giovanni_____	CARRINO Emanuele_____
GRECO Eduardo_____	SCARNERA Francesco_____
CIRCHETTA Giuseppe_____	CHIAROFONTE Francesco_____
RUGGIERO Antonio_____	TROIA Angelo_____
CARICASOLE Antonio_____	MARINALLI Egidio_____

rappresentati e difesi dall'Avv. G. Del Vecchio

RICORRENTI

E

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T._____

rappresentata e difesa dall'Avv. V. Chiatante

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.9.1994 i ricorrenti in epigrafe indicati con-
venivano davanti a questo Pretore l'AMAT e deducevano:

che detta Azienda aveva bandito un concorso pubblico per l'assunzione di
venti conducenti di linea con delibera n. 213/1987, la cui graduatoria ve-
niva approvata con delibera n. 131/1991;

che, assunte le prime venti unità, l'AMAT con delibera n. 123 del
22.5.1993 aveva ulteriormente deliberato di assumere altre unità da attin-

IL PRETORE
Dott. Francesco Martemucci

gersi tra gli idonei della medesima graduatoria, tra cui essi ricorrenti, previa autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, co. 8, del D.L. n. 384/92, conv. in L. n. 438/1992 e degli artt. 2-4 della L. n. 554/1988;

che alla loro richiesta di essere assunti, inoltrata mediante diffida, l'AMAT aveva fatto presente di non aver ricevuto l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio e che, comunque, occorreva tener conto del divieto espresso dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia ai sensi delle LL.RR. nn. 9/1993 e 108/1993.

Scarnera Francesco, in particolare, evidenziava che il proprio diritto all'assunzione discendeva dalla rinuncia di uno dei quattro idonei assunti in esecuzione della delibera n. 123 citata, Pacifico Cosimo, attesa la sua posizione in graduatoria subito dopo il rinunziante, pretesa peraltro già riconosciuta in via cautelare con ordinanza di cui chiedeva la conferma.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che, dichiarato concluso con l'AMAT il contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento pari a quello di cui al bando di concorso, venisse ordinato all'Azienda convenuta la loro assunzione con conseguente condanna al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate a far tempo dall'1.6.1993 sino all'effettiva assunzione, con vittoria di spese.

L'AMAT si costituiva e contestava il fondamento della domanda. In particolare evidenziava che la Presidenza del Consiglio non aveva mai comunicato il chiesto decreto di autorizzazione da adottarsi di concerto con il Ministro del Tesoro.

Assunte informative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'adozione di detto decreto del quale le parti ricorrenti avevano

IL PRETORE
Idr. Francesco Martemucci

prodotto una copia informale priva comunque della firma del Ministro del Tesoro, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di seguito trscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che i ricorrenti rientrano tra gli idonei della graduatoria approvata con delibera n. 131/1991 formata a seguito del concorso indetto dall'AMAT con delibera n. 213/1987 per l'assunzione di venti conducenti di linea in prova; che a fronte delle carenze di organico createsi in conseguenza dell'esodo per inidoneità di sessantadue dipendenti, tra cui quarantacinque con qualifica di conducente di linea, l'Azienda convenuta deliberò in data 22.5.1993 l'assunzione di trenta unità lavorative con la medesima qualifica da attingere dalla predetta graduatoria; che, però, ritenuto applicabile il regime vincolistico di cui agli artt. 7, co. 8, D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, 5 L. n. 412/1991, 1 L. n. 407/1990, i quali consentivano per l'anno 1993 nuove assunzioni nel limite del 10% dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio (norma applicabile anche alle aziende municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali come previsto dall'art. 4, L. n. 554/1988 cui rinvia l'art. 7 cit.) ne assunse soltanto quattro mentre per i restanti ventisei richiese, secondo quanto prescritto dalla medesima norma, l'autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui compete la adozione della stessa di concerto con il Ministro del Tesoro.

Dalle informative richieste alla Presidenza del Consiglio è risultato che detta autorizzazione non è mai stata adottata.

Ciò premesso, la disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio va ricercata nella L. n. 270/1991 che all'art. 3 regolamentava l'esodo

IL PRETORE
dr. Francesco M. Mucco

di lavoratori dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20.6.1986 i quali avessero maturato, anche nel corso del quinquennio 1988-1992, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Al co. 9 prevedeva, inoltre, che "in deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento". --

Orbene, negli anni dal 1988 al 1992, come si è visto, sono stati collocati in quiescenza per inidoneità quarantacinque conducenti di linea. Nel maggio del 1993 l'Amat ha manifestato l'esigenza di colmare le carenze di organico createsi tra gli autisti proprio a seguito dei collocamenti a riposo appena menzionati, come si evince dal corpo della motivazione della delibera n. 128/1993, attingendo dalla graduatoria di cui alla citata delibera n. 131.

Errava però la azienda convenuta in ordine alla ritenuta necessità dell'autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Invero, la disciplina di cui alla L. cit. n. 270 rispetto a quella di cui alla L. n. 438/1992 presenta carattere di specialità essendo destinata a regolamentare il rimpiazzo dei lavoratori posti in quiescenza per inidoneità concorrendo gli ulteriori requisiti contributivi specificati, ipotesi diversa evidentemente dal fisiologico *turn-over* previsto e disciplinato dalla L. n. 438.

IL PRETORE
dr. Francesco Martemucci

Atteso il suo carattere di specialità, l'art. 3 co 9 della L. n. 270 è destinata a prevalere su quella di carattere generale anche se temporalmente posteriore in forza di una regola valida in ogni settore del diritto e che si riassume nel brocardo *lex posterior generali non derogat priori specialia*.

Non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, il contratto di lavoro tra i ricorrenti e l'AMAT deve dunque considerarsi concluso al momento dell'adozione della delibera n. 128/1993 con cui la Azienda ha manifestato la volontà di assumere ulteriori unità tra gli idonei della graduatoria, ancora valida, dei conducenti di linea, i quali, partecipando al concorso avevano già dato il proprio consenso alla stipulazione del contratto. Per costante ed ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale il bando di concorso indetto per l'assunzione di personale all'esito di determinate procedure selettive costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati in graduatoria, la conclusione del contratto stesso (cfr. ex plurimis Cass. n. 6590/1991). Ciò vale sia per i vincitori del concorso sia per gli idonei laddove l'offerente si determini ad assumere altre unità al di là del numero dei posti originariamente messi a concorso: "ha- infatti- diritto all'assunzione il candidato risultato idoneo (ma non vincitore) nel concorso bandito da ente pubblico economico ove l'ente decida, successivamente all'espletamento del concorso ed alla nomina dei vincitori, di coprire un numero ulteriore di posti ricorrendo agli idonei in graduatoria ed il candidato risulti entro il numero dei posti a seguito di rinuncia di altri aspiranti" (Cass. n. 3397/1987).

IL PRETORE
dr. Francesco Martemyccii

Quanto a Scarnera Francesco, al quale si attaglia perfettamente la massima da ultimo riportata, il suo diritto all'assunzione discende dalla rinuncia di Pacifico Cosimo rientrante tra i quattro idonei assunti a seguito della delibera n. 128/1993, come già riconosciuto in sede di tutela cautelare con ordinanza che va confermata.

L'Amat ha inoltre dedotto l'impedimento all'assunzione degli istanti derivante dal regime vincolistico introdotto dall'art. 3, co. 3, L.R. n. 108 del 5.8.1993, entrata in vigore al momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (6.8.1993), secondo cui "Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità."

Senza entrare nel merito dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali, deve osservarsi che il perfezionamento della fattispecie che ha condotto alla conclusione del contratto di lavoro tra i ricorrenti e l'Amat nel maggio 1993 rende inapplicabile alla stessa la norma citata in quanto sopravvenuta.

Sulla base delle considerazioni che precedono, a cui va riconosciuto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti a fondamento delle rispettive difese, deve dichiararsi concluso tra l'Amat e ciascuno dei ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con qualifica di conducente di linea, mansioni di autista e livello VII come da bando di

concorso del 20.8.1987 e decorrenza dal 22.5.1993.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento degli obblighi nascenti a seguito della delibera n. 218 citata, considerato che il contegno tenuto dall'Azienda convenuta non è stato determinato da fini dilatori, come deve evincersi dalla circostanza che la stessa si è prontamente attivata al fine di ottenere la autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, se pur erroneamente, ritenuta necessaria, appare equo riconoscere il diritto dei ricorrenti a percepire a detto titolo le retribuzioni relative al periodo intercorso tra l'instaurazione del presente giudizio e l'effettivo inserimento nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali.

La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti la metà delle spese di lite.

La residua metà, liquidata e distratta nella misura indicata in dispositivo, va posta a carico dell'Azienda convenuta.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) convalida il proprio provvedimento emesso in data 24.6.1994 ex art. 700 c.p.c. quanto al ricorrente Scarnera Francesco;
- dichiara concluso tra l'AMAT e tutti i restanti ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.8.1987 (conducenti di linea in prova) con decorrenza dal 22.5.1993;
- 2) per l'effetto ordina all'AMAT l'assunzione dei ricorrenti nel relativo posto di lavoro;
- 3) condanna l'AMAT, a titolo di danno equitativamente determinato al pagamento delle retribuzioni dalla data di instaurazione del presente giudi-

IL PRETORE
Dr. Francesco Martemucci

zio, fino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;

4) condanna l'AMAT al pagamento delle spese di giudizio, in misura del 50% che liquida in complessive lire 7.000.000, di cui lire 5.000.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'Avv. G. Del Vecchio, anticipatari;

5) compensa tra le parti il restante 50% delle spese.

Taranto, 18.1.1996

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

(Dott. Francesco MARTEMUCCI)

Depositata in Cancelleria

11 - 7 MAG 1996

IL CANCELLIERE

Prefettura di Torino Registrato del lavoro
Verbale di udienza

Num. 38679

L'anno 1934 [17] il giorno 14 dicembre
Si sono al Prefetto del lavoro dott. Montemurri
è chiamata la causa promossa da Giovanni
Vaccaro, fiammifero ed altri contro l'Anas.
È presente l'avv. del vecchio unitamente
ai ricorrenti Vaccaro, Callegari,
Jeco, Concesse, Marinelli. L'avv.
del vecchio si riparte al ricorso ed
impugna l'avviso dell'Anas. In partico-
re pensa che l'ammissione dei
ricorrenti, contrariamente a quanto
prima controparte potrebbe e dovrebbe
intervenire anche ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 legge 270/1928, che,
al nono comma - prevede la possibi-
lità del rimpiego del personale esodato
per indulto, in applicazione della
dessa legge, in deroga ai blocchi sulle
emissioni. Si tratta di una legge
speciale, la quale si per sé è
derogativa rispetto alla legge gene-
rale n° 554/1928. In tal senso produce
circolare della Federazione Nazionale

Trasporti Pubblici Locali, aderenti
alla CISPEL, 8/5/88, con annessa
lettera A.C.F. trieste 18/4/88 e unione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
27/4/88. Produce inoltre elenco dei
lavoratori esodati dall'ATAS con le
relative qualifiche e su questo elenco
chiede formalmente che l'ATAS prenda
posizione. Inoltre produce copie de
"Il Sole 24 ore" del 20/3/1994 portante
notizia della sentenza del TAR Lazio
del 17/5/1994 n° 4305 che ha riconosciuto
l'esplicita estraneità delle
aziende special. di servizi al
sistema della Tesoreria Unica degli
Enti locali, con il che l'intervento
del Ministero del Tesoro in materia
materica si renderebbe del tutto all'incasso.
Invoca pertanto per le regioni, eccesi-
vi e di loro espose. L'un chiesto
per l'azienda residente preliminarmente
a dichiarare che il legale rappresentante
non è comparso alla presente
istanza per precedenti inelargibili
impegni e lavoro che lo hanno

portato oggi fuori della nostra
provincia. Chiede quindi a tal fine
un breve rinvio per consentire
la comparizione. Riferisce inoltre
a tutte le precedenti deduzioni ed
eccezioni sin d'ora contestate quanto
dedotto alla presente udienza dalla
difesa dei ricorrenti. Impugna e
discusso la documentazione oggi
prodotta, rilevandone l'inesattezza
e in ogni caso riserva di meglio
contraddizione in ordine all'elenco
oggi prodotto degli esecutori dell'esente.
Secondo quanto ex adverso dichiarato;
chiede anche a tale fine un termine
per l'esame della documentazione.

Il Pretore

rinvia per la discussione alla udienza
del 23/2/55 per la discussione.

Il Pretore

Successivamente all'udienza del 23.2.55

su richieste dei procuratori delle parti
in attesa delle informative dalla Procura
del Consiglio, già richiesta in altre cause

ideativa alla presente

Il Pretore

rimette la causa all'udienza del 21.4.95
per la discussione.

Il Pretore

Il Segretario

Sum, udienza 21/4/95, Ufficio
come sopra - Pericolo non
vero limite le informazioni
della presidenza del
Consiglio

Il Pretore
rimette la discussione
alla udienza del
26/5/95 — Il Pretore

Udienza del 20.12.95. Ufficio come sopra.
L'avv. Del Vecchio insiste nell' per l'accogli-
mento del ricorso. È presente l'Avv. G. D'Arca-
do in sostituzione dell' Avv. V. Chietente il
quale chiede rinvio ad altra udienza per
la discussione della causa poiché l'Avv.
Chietente è impossibilitato e presenzia
all'oderna udienza per motivi di salute.

diffide notificata ¹⁵³ dagli
interessi. Si riparte. Elle
conclusioni del ricorso Deponto
sulle copie dell'elenco
degli esodati per insediamento
dal 1888 al 1932.

I procuratori (la dr. P. M. M. M.
in sostituzione dell'ac. M. M. M.)
discutono le cause —
All'atto

Il retro
decide come da referto difensivo.

Le B. B. B.

[Signature]